

A tutti i soggetti interessati

All'Aeronautica Militare
 Comando Logistico
 Capo Servizio Sanitario
 c.a. Gen. Isp. CSArn Domenico Abbenante
aerolog@postacert.difesa.aeronautica.it

Al Ministero della Salute
 Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
 c.a. dott. Claudio D'Amario
dgprev@postacert.sanita.it
 c.a. dott. Mauro Dionisio
m.dionisio@sanita.it

Capo dell'AeMC "Aldo Di Loreto"
 I.M.A.S. di Roma
aerolog@postacert.difesa.it

Capo dell'AeMC "Angelo Mosso"
 I.M.A.S. di Milano
aeroismelinate@postacert.difesa.it

Capo dell'AeMC
 Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari
aerocentromedicobari@postacert.difesa.it

Esaminatori aeromedici AME
 Loro indirizzi PEC

e, per conoscenza:

- ENAC
- Direttore Generale
 - Vice Direttore Generale
 - Direzione Centrale Vigilanza Tecnica
 - Direzione Regolazione Navigabilità
 - Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo
 - Direzioni / Ufficio Operazioni
 - Direzione Affari Legali e Contenzioso
 - Funzione Organizzativa Medicina Aeronautica

Oggetto: Esenzione ai sensi dell'articolo 71(1) del Regolamento (UE) n. 2018/1139 della Commissione per l'estensione dei periodi di validità di certificati di idoneità psicofisica EASA di Classe 2/LAPL nel contesto delle misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.





Stante l'attuale mantenimento delle disposizioni legislative adottate dal Governo per il contenimento del contagio da COVID-19, permangono forti restrizioni applicate alla mobilità personale che limitano i trasferimenti e lo svolgimento di attività non essenziali.

Di conseguenza, tra gli altri anche i titolari di certificati di idoneità psicofisica al volo sono fortemente condizionati negli spostamenti per l'effettuazione di visite mediche per il rinnovo dei propri certificati medici sia presso i Centri Aeromedici sia presso gli esaminatori AME.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, l'ENAC ha deciso di adottare, per l'applicazione del Requisito MED.A.045 del Regolamento (UE) n. 2011/1178 alle visite aero-mediche di rinnovo/rivalidazione dei certificati EASA di Classe 2/LAPL, il seguente provvedimento di esenzione, ai sensi dell'articolo 71(1) del Regolamento (UE) n. 2018/1139, avendo, nel contempo, individuato le pertinenti condizioni e misure di mitigazione a garanzia del mantenimento degli attuali standard di sicurezza:

Viene estesa di 4 mesi la validità di certificati medici EASA di Classe 2/LAPL, rilasciati da Esaminatori aeromedici (AME) o da Centri aeromedici (AeMC) certificati da ENAC ai sensi della Parte MED del Regolamento (UE) n. 2011/1178.

Quanto sopra nel rispetto delle seguenti condizioni:

- **il certificato medico sia in corso di validità alla data del 17 marzo 2020;**
- **il certificato medico abbia una scadenza antecedente alla data del 31 luglio 2020;**
- **il certificato medico non riporti limitazioni diverse dalle limitazioni visive ordinarie (VDL, VML, VNL, CCL).**

I certificati medici EASA di Classe 2/LAPL che rientrano nelle suddette condizioni si intenderanno rivalidati automaticamente per altri 4 mesi dalla data di scadenza indicata nei certificati medesimi, senza alcun'altra azione né da parte degli interessati né da parte di ENAC.

Il certificato medico EASA di Classe 2/LAPL con limitazioni operative, diverse dalle limitazioni visive ordinarie, non è oggetto di deroga e dovrà essere rivalidato/rinnovato secondo la normale procedura a norma del Requisito MED.A.045 e dei Requisiti applicabili della Parte MED del Regolamento (UE) n. 2011/1178.



Non sono oggetto del presente provvedimento di esenzione i certificati medici nazionali PARA e VDS.

Entro la data del 31 luglio 2020 e qualora ne ricorrano le condizioni in ossequio delle disposizioni normative d'urgenza nazionali e regionali riguardanti gli spostamenti personali, è facoltà dei beneficiari del presente provvedimento di esenzione potersi sottoporre a visita medica presso un AME o un AeMC per il rinnovo/rivalidazione del proprio certificato EASA di Classe 2/LAPL, già oggetto di estensione; in questo caso la validità del nuovo certificato decorrerà dalla data della visita medica effettuata.

Se all'approssimarsi del termine del periodo dell'esenzione, sussisteranno ancora motivi che possano far propendere per un supplemento di proroga, l'ENAC si riserva di estendere di ulteriori quattro mesi la validità dei certificati medici EASA di Classe 2/LAPL.

Il presente provvedimento di adozione dell'esenzione sopra descritta ed i relativi termini sono immediatamente notificati alla Commissione Europea, all'Agenzia e agli altri Stati Membri EASA in osservanza di quanto disposto negli articoli 71 e 74 del Regolamento (UE) n. 2018/1139.

Si coglie l'occasione per porgere,
Cordiali saluti.

Ing. Fabio Nicolai
(documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)